



Commento relativo alla modifica dell'ordinanza sulle epizoozie

del 31 agosto 2022

I. Situazione iniziale

Nell'ambito della presente modifica dell'ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE, RS 916.401) si adegua la legislazione svizzera alla normativa UE in materia di sanità animale¹ entrata in vigore il 21 aprile 2021. Lo scopo dell'adeguamento al diritto dell'UE è quello di mantenere l'equivalenza concordata nell'ambito dell'allegato veterinario (allegato 11 dell'accordo bilaterale agricolo con l'UE, RS 0.916.026.81). Diverse epizoozie vengono inserite per la prima volta nell'OFE, suddivise in una categoria diversa o rimosse. Inoltre, i provvedimenti da adottare in caso di focolaio di un'epizoozia altamente contagiosa sono generalmente più severi. Accanto agli adeguamenti al diritto dell'UE viene specificato tra l'altro con una nuova disposizione il nuovo articolo 57a della legge sulle epizoozie (LFE, RS 916.40) sul versamento ai Cantoni di un'indennità con il ricavato della tassa di macellazione per il programma nazionale di sorveglianza. Si concretizza poi in una norma il sistema d'informazione «Apinella» gestito dall'USAV, che serve al riconoscimento precoce dell'infestazione da piccolo coleottero dell'alveare delle colonie di api. Inoltre si crea una disposizione che permette al veterinario cantonale di limitare o vietare l'accesso a determinate zone boschive in caso di focolaio di peste suina africana o di peste suina classica nei cinghiali. Infine si effettuano diversi aggiornamenti a seguito di nuove conoscenze scientifiche e necessarie precisazioni redazionali.

II. Commento alle singole disposizioni

Art. 2 lett. b, c e q-s

La pleuropolmonite contagiosa dei caprini (lett. b) e la morva (lett. c.), un'epizoozia equina, appartengono ora alla categoria delle epizoozie altamente contagiose (ora, rispettivamente «da sorvegliare» o «da eradicare»). Nell'OFE sono state incluse tre epizoozie degli animali acquatici (lett. q-s) considerate altamente contagiose. La necrosi ematopoietica epizootica è importante come malattia virale nella trota iridea e nel pesce persico, la sindrome di Taura e la malattia della testa gialla colpiscono diverse specie di gamberetti.

Art. 3 lett. n

La lettera n è modificata perché la morva è ora classificata come un'epizoozia altamente contagiosa (cfr. commento all'art. 2).

Art. 4 lett. h^{bis}, k e q

¹ Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale»), GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1.

La modifica della lettera h^{bis} è necessaria perché le altre encefalomieliti equine sono ora «epizoozie da sorvegliare» (cfr. commento all'art. 5). Per la clamidiosi degli uccelli (lett. k) viene ora indicato l'agente patogeno *Chlamydia psittaci*. L'infezione da virus della malattia dei puntini bianchi dei crostacei (lett. q) è ora inclusa come «epizoozia da combattere».

Art. 5 lett. a, a^{bis}, f–g^{bis}, m, o–q, w e y

Nelle nuove epizoozie da sorvegliare sono inserite le seguenti epizoozie del pollame: la micoplasmosi e l'infezione da *S. Pullorum*, *S. Gallinarum* e *S. arizonae* (lett. a e a^{bis}), l'infezione da virus Ebola delle scimmie (lett. f), la tubercolosi dei mammiferi, ad eccezione di animali delle specie bovini, bufali e bisonti (lett. g), l'infezione da *Batrachochytrium salamandrivorans* degli urodeli (lett. g^{bis}), la surra degli equidi e degli artiodattili (lett. o), la brucellosi dei perissodattili, dei predatori e dei leporidi (lett. q) e l'herpesvirus della carpa Koi nelle carpe e nelle carpe giapponesi (*Cyprinus carpio*; lett. w).

Vengono stralciate dall'OFE le seguenti epizoozie: yersinosi (lett. f della versione vigente), carbonchio sintomatico (lett. o della versione vigente), malattia di Teschen (lett. p della versione vigente), gastroenterite trasmissibile (lett. q della versione vigente) e viremia primaverile della carpa (lett. w della versione vigente), poiché sono diventate meno importanti o i detentori di animali possono proteggere il loro effettivo con la vaccinazione o una buona igiene aziendale.

Le encefalomieliti equine, ad eccezione dell'encefalomielite venezuelana (lett. m [cfr. commento all'art. 4]), e la febbre del Nilo occidentale (lett. p) rientrano nuovamente nelle epizoozie da sorvegliare.

Art. 6 lett. r–t, v^{bis} e v^{ter}

Le definizioni di «animale sospetto» e «animale infetto» (lett. r e s) sono adeguate al nuovo diritto UE. Una messa in evidenza indiretta dell'agente patogeno tramite un metodo diagnostico riconosciuto senza segni clinici o una connessione epidemiologica (ad es. contatto diretto o indiretto con animali infetti) non indica un caso confermato, ma solo un animale sospetto. Un animale infetto è diagnosticato in due casi: da un lato, se viene messo in evidenza l'agente patogeno di un'epizoozia o un antigene o un acido nucleico specifico per esso (n. 1), dall'altro lato, se è presente una messa in evidenza indiretta dell'agente patogeno insieme a segni clinici o a una connessione epidemiologica (numero 2). La «messa in evidenza indiretta», come definita al numero 2, si ha quando nell'animale sono presenti anticorpi contro l'agente patogeno in questione o quando nell'animale si verifica un'altra reazione immunologica. Questa messa in evidenza indiretta deve essere fornita mediante un metodo diagnostico riconosciuto (un risultato di laboratorio o ad esempio il test della tubercolina).

Per determinate malattie animali, la messa in evidenza indiretta dell'agente patogeno è il metodo diagnostico decisivo per individuare un animale infetto. Per queste epizoozie, viene mantenuta la definizione specifica di animale infetto contenuta nel relativo capitolo. Queste definizioni specifiche prevalgono sulla definizione generale di cui all'articolo 6, lettere r e s.

Agli «animali a unghia fessa» (lett. t) vanno aggiunti «bisonti» e «camelidi del vecchio mondo» e alle lettere v^{bis} e v^{ter} devono essere definiti le «api» e i «bombi».

Art. 10, rubrica e cpv. 2 nonché art. 11, 11a, 11b e 12

Attualmente i camelidi del vecchio e nuovo mondo non devono essere identificati. Tuttavia, poiché la nuova normativa UE in materia di salute animale prevede la loro identificazione, una disposizione corrispondente deve essere inclusa nell'OFE. In futuro, tutti i camelidi del vecchio e nuovo mondo appena nati dovranno quindi essere identificati entro 30 giorni dalla nascita (cfr. art. 10 cpv. 3 lett. c). Come per gli equidi, l'identificazione deve essere effettuata mediante un microchip. Quest'ultimo deve essere impiantato da un veterinario (in modo autonomo) o da una persona con un diploma professionale federale o riconosciuto a livello federale che abilita

a effettuare iniezioni su animali (in modo autonomo o sotto sorveglianza, a seconda della formazione conclusa). I detentori esperti sono autorizzati a contrassegnare personalmente con un microchip i camelidi del vecchio e del nuovo mondo della propria azienda. Per ottenere la qualifica professionale, le persone che desiderano impiantare da sole il microchip nei propri animali devono essere istruite da un veterinario e devono contrassegnare con un microchip un numero sufficiente di animali sotto la guida e la sorveglianza dello stesso. Inoltre, devono identificare regolarmente tali animali con microchip (art. 11a cpv. 2).

Come per ogni identificazione che avviene tramite microchip, possono essere impiegati solo microchip provenienti dalla Svizzera (art. 11 cpv. 5). I microchip devono essere procurati presso un veterinario (art. 11a cpv. 6).

In futuro, in caso di trasferimento di camelidi del vecchio e nuovo mondo, il numero d'identificazione (numero di microchip) dovrà essere registrato sul certificato d'accompagnamento (art. 12 cpv. 1 lett. d). Al momento dell'identificazione degli animali, al detentore di animali deve essere fornito un foglio di adesivi sui quali è indicato il numero di microchip, i quali possono essere incollati sul certificato di accompagnamento quando gli animali vengono trasferiti in un'altra azienda. In alternativa, il numero di microchip può essere letto con un lettore e inserito nel certificato di accompagnamento.

Per motivi di chiarezza gli articoli 10 e 12 del diritto vigente sono divisi rispettivamente in cinque disposizioni (art. 10, 11 e 11a, art. 11b e 12).

La regolamentazione sull'identificazione e l'uso del certificato di accompagnamento durante il trasferimento si applica solo agli animali nati dopo l'entrata in vigore della presente revisione. Un'identificazione successiva per gli animali nati prima di questa data non è prevista.

Art. 11a cpv. 5, art. 15a cpv. 3 e art. 17a cpv. 1

Le modifiche hanno lo scopo di uniformare le disposizioni.

Art. 21 cpv. 1 lett. d–f nonché cpv. 4 e cpv. 6

Come nell'UE, in futuro sarà raccolto un maggior numero di dati per la registrazione delle aziende di acquacoltura. Deve essere registrata una descrizione dell'approvvigionamento idrico (acque sotterranee, acqua di sorgente, acqua di lago, acqua da corsi d'acqua aperti, ecc.) e dello smaltimento delle acque reflue dell'azienda di acquacoltura (scarico nella canalizzazione o in acque, trattamento prima dello scarico, ecc.). Questi parametri possono avere un'influenza significativa sulla diffusione delle epizootie degli animali acquatici e sono presi in considerazione nella valutazione della sorveglianza sanitaria basata sul rischio ai sensi dell'articolo 23. Anche il volume di produzione annuale di animali acquatici (peso vivo) o dei loro prodotti per azienda di acquacoltura (cpv. 1 lett. d) rientrano nella valutazione. A differenza del resto delle informazioni di cui al capoverso 1, la produzione annuale non è pubblicata nell'elenco delle aziende di acquacoltura (cpv. 6).

I dati devono essere raccolti nell'ambito della raccolta di dati strutturali, il cui processo sarà adattato di conseguenza. L'obbligo di notifica entro 10 giorni al servizio cantonale competente si applica anche alle modifiche sostanziali dei dati di cui al capoverso 1 (cpv. 4, lett.c).

Art. 22 cpv. 1 e 2

Al fine di mantenere l'equivalenza con il diritto UE saranno estese anche le prescrizioni per il controllo degli effettivi e l'obbligo di documentazione per le aziende di acquacoltura. Si tratta di strumenti importanti per garantire la tracciabilità degli animali acquatici e sorvegliare lo stato di salute delle aziende. Il controllo degli effettivi deve ora includere il tipo e la quantità degli animali acquatici detenuti (cpv. 1 lett. a e b). Questi dati sono un prerequisito per il calcolo della mortalità, che deve anche essere registrata nel controllo degli effettivi (cpv. 1 lett. d). Deve essere registrata anche la data di entrata e di uscita degli animali acquatici, delle uova,

del seme o dei loro prodotti (ad es. materiale germinale, prodotti della pesca o sottoprodotti di origine animale, cpv. 1 lett. c e d).

In futuro, oltre al controllo degli effettivi, è obbligatorio documentare anche i risultati diagnostici (rapporti veterinari o di laboratorio), le vaccinazioni dell'effettivo e l'impiego di disinfettanti a scopo terapeutico, conservare tale documentazione per tre anni ed esibirla su richiesta agli organi preposti alla polizia sanitaria (cpv. 2 e 3). Su richiesta, il controllo dell'effettivo deve essere presentato anche agli organi preposti alla vigilanza sulla pesca (cpv. 2). L'obbligo di tenere un registro e di registrazione per l'uso di medicinali veterinari sono regolati dall'ordinanza sui medicinali veterinari (OMVet, RS 812.212.27).

Art. 23 cpv. 2 lett. c

Viene apportata una modifica redazionale ai fini di una migliore comprensibilità.

Art. 49 cpv. 1

In futuro l'Istituto di virologia e di immunologia (IVI) non sarà più l'unico laboratorio nazionale di riferimento e di analisi per le epizootie altamente contagiose (cfr. commento all'art. 80). L'articolo 49 capoverso 1 deve pertanto essere adeguato.

Titolo prima dell'art. 50 e dell'art. 56

Il capitolo sull'inseminazione artificiale e il trasferimento di embrioni regola ora anche il trasferimento di ovuli. I titoli prima degli articoli 50 e 56 devono pertanto essere adeguati di conseguenza.

Art. 51 cpv. 1 lett. e, cpv. 2 e cpv. 3, art. 53, 54, art. 55 rubrica, cpv. 1 e 1^{bis} frase introduttiva e lett. b nonché art. 55a cpv. 1 e 2

Le disposizioni per i centri di stoccaggio del seme e le stazioni di inseminazione si applicano ora anche ai laboratori di separazione e ad altri impianti di trasformazione del seme. Poiché queste strutture trasformano il seme o lo smistano in base al sesso, devono soddisfare gli stessi requisiti. Le disposizioni devono quindi essere integrate di conseguenza. Inoltre, vengono apportate delle modifiche per l'uso uniforme dei termini.

Art. 56, art. 58 rubrica, cpv. 2 lett. a, cpv. 3 e 4 e art. 58a

Le prescrizioni dell'articolo 56 sul trasferimento di embrioni si applicano ora anche al trasferimento di ovuli (art. 56 cpv. 1). Il termine «unità» in relazione al trasferimento di embrioni e ovuli corrisponde alla terminologia in uso a livello internazionale. Inoltre, sono stati apportati adeguamenti redazionali per l'uso uniforme dei termini.

Art. 66 cpv. 3 e art. 71 cpv. 4 lett. a

Sono effettuati adeguamenti redazionali alla formulazione del nuovo articolo 85 capoverso 2^{bis}.

Art. 76a, rubrica e art. 76b

Poiché l'articolo 76a non è più l'unico articolo della sezione dedicato al programma nazionale di sorveglianza, in futuro necessita di una rubrica.

L'articolo 76a capoverso 1 prevede che l'effettivo di animali svizzero sia sorvegliato mediante un programma nazionale di sorveglianza. I costi, che ammontano a oltre 6,5 milioni all'anno, sono generalmente a carico dei Cantoni (cfr. art. 31 cpv. 1 LFE). Come indennità viene loro versato il ricavato della tassa di macellazione (art. 56a cpv. 3 e art. 57a cpv. 1 LFE), che ogni anno ammonta a circa 2,7 milioni.

Secondo l'articolo 57a capoverso 2 LFE, il Consiglio federale stabilisce i criteri in base ai quali l'indennità è ripartita tra i singoli Cantoni e determina la procedura di pagamento. Sulla base di questa disposizione, il nuovo articolo 76b stabilisce che l'indennità dei singoli Cantoni si

basa sulle dimensioni dell'effettivo di bestiame e sul numero di aziende interessate dal programma di sorveglianza che vengono controllate nell'ambito del programma specifico (cpv. 1). L'USAV non distribuisce direttamente l'indennità ai Cantoni, ma la versa a un ufficio di gestione esterno. Attualmente questo compito è assunto dall'Ufficio di gestione dei veterinari della Società delle veterinarie e dei veterinari svizzeri (SVS). Quest'ultimo paga le fatture per il prelievo e l'esame di campioni raccolti in un luogo centralizzato da effettivi di diversi Cantoni, ad esempio in un macello o in un centro di smaltimento (cpv. 2). Se l'indennità non è sufficiente per liquidare tutti i crediti, l'ufficio di gestione esterno fattura ai Cantoni il credito residuo secondo la chiave di ripartizione di cui al capoverso 1. Anche i costi per il prelievo e l'esame dei campioni nelle aziende detentrici di animali, che fanno anch'essi parte del programma di sorveglianza, sono sostenuti dai Cantoni. Se, contrariamente alle aspettative, si scoprirà che l'indennità copre completamente o addirittura supera i costi del programma di sorveglianza, si esaminerà un ampliamento di tale programma. L'USAV vigila sull'ufficio di gestione esterno.

Art. 80

In futuro, l'Istituto di virologia e di immunologia (IVI) sarà il laboratorio nazionale di riferimento e di analisi unicamente per le epizoozie di natura virale altamente contagiose. L'Istituto per la salute dei pesci e della fauna selvatica (FIWI) dell'Università di Berna sarà responsabile delle analisi delle epizoozie altamente contagiose dei pesci inserite di recente nell'OFE (art. 2 lett. q-s, cfr. commento all'art. 277) e il Centro per le zoonosi, le malattie animali di origine batterica e la resistenza agli antibiotici (ZOBA) sarà responsabile delle epizoozie di natura batterica altamente contagiose (attualmente pleuropolmonite contagiosa dei bovini [art. 2 lett. f], pleuropolmonite contagiosa dei caprini [art. 2 lett. b] e morva [art. 2 lett. c]). Il capoverso 1 deve quindi essere modificato di conseguenza e deve essere apportato un adeguamento redazionale al capoverso 2.

Art. 84 cpv. 2 lett. a e c, art. 85 cpv. 1, 2^{bis} e 2^{ter} nonché art. 86 cpv. 2^{bis}

In futuro, una volta avuta la conferma ufficiale di un sospetto di un'epizoozia altamente contagiosa o della presenza di un caso di epizoozia, sarà imposto un sequestro rinforzato per l'effettivo interessato (art. 84 cpv. 2 lett. a e art. 85 cpv. 1). Nel caso di un sequestro rinforzato, non solo è vietato il movimento di animali e persone, ma anche quello di merci (cfr. art. 71). Può essere trasformato in sequestro semplice di 2° grado dopo cinque giorni se non si manifestano sintomi clinici (art. 86 cpv. 2^{bis}).

Nel caso degli animali acquatici, una deroga all'uccisione immediata sul posto di tutti gli animali dell'effettivo è possibile se questi sono ricoverati in un impianto di detenzione non infetto e se l'azienda adotta misure adeguate per prevenire la diffusione della malattia. In alternativa, gli animali possono essere macellati (cpv. 2^{bis}). Nel capoverso 2^{ter} viene inserita una deroga all'uccisione immediata per animali rari o per specie protette e per animali tenuti per scopi scientifici – come gli animali da zoo – o che hanno un valore genetico particolare. In questo contesto devono essere definite condizioni rigorose per evitare la diffusione dell'epizoozia nell'ambiente.

La modifica all'articolo 84 capoverso 2 lettera c è di natura redazionale ed è apportata come conseguenza della modifica all'articolo 80.

Art. 88a

Se necessario nel commercio di animali dal punto di vista epidemiologico o a causa di obblighi internazionali (ad es. nel contesto della lotta alla peste suina africana nel commercio con l'UE), il veterinario cantonale deve poter ordinare una o più zone intermedie. Le zone intermedie fungono da cuscinetto tra la zona di sorveglianza e il territorio libero. In tali zone si applicano al massimo le stesse misure della zona di sorveglianza. Tuttavia, a seconda del rischio, il veterinario cantonale dovrebbe poter concedere particolari deroghe. Ad esempio, dovrebbe anche essere possibile, in condizioni di sicurezza, trasferire gli animali in un'altra azienda, se ciò è giustificabile da un punto di vista epidemiologico.

L'estensione delle zone intermedie – come per le zone di protezione e sorveglianza – è determinata dall'USAV in funzione del rischio di diffusione dell'epizoozia.

Art. 89 cpv.1 lett. e art. 90a

In tutte le aziende all'interno della zona di protezione si applicano ora le regolamentazioni per il movimento di merci ai sensi dell'articolo 90a. Non è consentito spostare fuori dalla zona di protezione derrate alimentari di origine animale, altri prodotti agricoli (ad esempio letame e liquami) e oggetti (ad esempio materiale di imballaggio e attrezzi agricoli) che potrebbero trasmettere l'epizoozia. Con l'introduzione di questa disposizione, l'articolo 89 capoverso 1 lettera a richiede un adeguamento redazionale.

Art. 92 cpv. 2 lett. a

Viene apportato un adeguamento a seguito della modifica dell'articolo 80.

Art. 93 cpv. 2

Sono effettuati adeguamenti redazionali alla formulazione del nuovo articolo 85 capoverso 2^{bis}.

Art. 94 cpv. 5

Le misure nelle zone intermedie secondo l'articolo 88a possono – analogamente a quelle nella zona di sorveglianza – essere revocate al più presto quando possono essere revocate anche le misure nella zona di protezione interessata.

Art. 94a

Questa disposizione stabilisce ora le prescrizioni generali per la reintroduzione di animali in un'azienda in cui è stato necessario uccidere gli animali a causa di un'epizoozia altamente contagiosa.

Art. 99 cpv. 1

Oltre agli artiodattili, anche i proboscidiati sono ricettivi all'afta epizootica. L'articolo 99 capoverso 1 deve quindi essere esteso di conseguenza.

Art. 100

Poiché il sequestro rinforzato è ora imposto per tutte le epizoozie altamente contagiose e dopo cinque giorni viene trasformato in sequestro semplice di 2° grado se non si manifestano sintomi clinici (cfr. commento all'art. 84 cpv. 2 e art. 86 cpv. 2^{bis}), ciò non deve essere più prescritto esplicitamente per l'afta epizootica. I capoversi 1 e 3 possono pertanto essere stralciati. Anche il capoverso 2 può essere stralciato, poiché l'elenco degli animali sospetti di contaminazione è incompleto.

Art. 101 cpv. 1, frase introduttiva

Sono effettuati adeguamenti redazionali alla formulazione del nuovo articolo 85 capoverso 2^{bis}.

Titolo prima dell'art. 104 e art. 104

Per la pleuropolmonite contagiosa dei caprini vengono definiti gli animali ricettivi e il periodo d'incubazione. Per gli altri casi sono applicabili le disposizioni generali sulle epizoozie altamente contagiose (art. 77 e segg.). Le zone di protezione e sorveglianza sono regolamentate in deroga all'articolo 88, capoverso 2.

Titoli prima dell'art. 105 e art. 105–105b

La morva è ora un'epizoozia altamente contagiosa (cfr. commento all'art. 2 lett. c). Gli articoli 105–105b stabiliscono le prescrizioni applicabili in deroga alle disposizioni generali per le epizoozie altamente contagiose (art. 77 e segg.). In particolare, non vengono ordinate zone di protezione e sorveglianza.

Art. 106 cpv. 1 e 2

Oltre ai bovini anche i bufali e i bisonti sono ricettivi alla pleuropolmonite contagiosa dei bovini. L'articolo 106 capoverso 1 deve quindi essere esteso di conseguenza. Inoltre, il periodo di incubazione viene abbreviato in linea con le prescrizioni del diritto UE da 180 a 45 giorni.

Art. 107

In caso di focolaio di pleuropolmonite contagiosa dei bovini viene istituita una zona di sorveglianza di 3 km intorno all'effettivo infetto (il diritto vigente non prevede una zona di sorveglianza). In deroga all'articolo 88, non è ordinata alcuna zona di protezione.

Art. 111a

Oltre ai bovini, anche i bufali e i bisonti sono ricettivi alla dermatite nodulare contagiosa. L'articolo 111a deve quindi essere ampliato di conseguenza.

Art. 111e cpv. 1^{bis}

Poiché questa epizoozia è trasmessa da vettori, la zona di protezione è estesa a 20 km e la zona di sorveglianza a 50 km intorno all'effettivo infetto.

Art. 112 cpv. 3 e art. 112d cpv. 1 e 2

Il periodo di incubazione viene abbreviato in linea con le prescrizioni del diritto UE da 40 a 14 giorni. In caso di epizoozia deve essere istituita una zona di protezione di 100 km e una zona di sorveglianza di 150 km.

Art. 116 cpv. 1

La disposizione relativa alle specie ricettive per la peste suina classica viene integrata con i taiassuidi.

Art. 121 cpv. 2 lett. a, c e d nonché cpv. 2^{bis} e 2^{ter}

In caso di comparsa di un focolaio di influenza aviaria negli uccelli selvatici, l'USAV istituisce zone di controllo e di osservazione, la cui delimitazione esatta viene stabilita dal veterinario cantonale (cfr. art. 122f cpv. 2). In futuro, ciò avverrà anche in caso di focolaio di peste suina africana o classica nei cinghiali in libertà (cpv. 2 lett. a e c).

Se viene rilevata la presenza di peste suina africana nei cinghiali in libertà, viene istituita una zona di sequestro iniziale con le prime restrizioni. L'obiettivo è quello di creare nella zona di sequestro iniziale la calma necessaria per non spaventare e allontanare eventuali cinghiali infetti. Questo per ridurre al minimo il pericolo di un'ulteriore diffusione dell'epizoozia. Una volta completata la ricerca mirata di carcasse di cinghiale, la zona di sequestro iniziale sarà sostituita, dopo un massimo di 30 giorni, dalle zone di controllo e di osservazione necessarie. Queste vengono determinate in base alla distribuzione dei cinghiali positivi.

I cinghiali si trovano principalmente nei boschi e nelle zone con canneti. In futuro, quindi, nella zona di controllo e di osservazione il veterinario cantonale deve avere la possibilità di vietare temporaneamente l'accesso a determinate zone boschive o ad altri spazi vitali dei cinghiali, segnatamente le zone con canneti, o di limitare l'accesso nella misura in cui è obbligatorio restare sui sentieri e tenere il cane al guinzaglio (cpv. 2^{bis} lett. b). La possibilità di limitare o vietare la caccia alla selvaggina di tutte le specie (cpv. 2^{bis} lett. a) è ripresa dal diritto vigente (cfr. art. 121 cpv. 2 lett. d).

Tali provvedimenti ai sensi dell'articolo 121 capoverso 2^{bis} aiutano inoltre a limitare gli spostamenti migratori di cinghiali e in questo modo prevenire anche l'ulteriore diffusione dell'epizoozia. Quando si ordinano tali provvedimenti, è essenziale una stretta collaborazione tra il veterinario cantonale e le altre autorità (in particolare le autorità venatorie e forestali) e una ponderazione accurata dei vari interessi. Il principio di proporzionalità richiede che le misure restrittive siano limitate il più possibile in termini di luogo e tempo. Inoltre, d'intesa con il veterinario cantonale e secondo le sue direttive, possono essere concesse deroghe per lavori importanti che non possono essere rinviati (cpv. 2^{ter}). Possono essere concesse deroghe per lavori che non possono essere rinviati e che hanno una certa importanza. La regolamentazione delle deroghe ha anche lo scopo di garantire che si possano evitare perdite finanziarie non indifferenti, in particolare per le aziende forestali. L'importanza richiesta («lavori importanti non procrastinabili») deve essere fatta valere, ad esempio, se un rinvio prolungato dei lavori non permette l'uso di infrastrutture importanti (ad esempio, in caso di danni a una linea elettrica), se il rapido completamento dei lavori forestali è importante per la conservazione del bosco o se un rinvio prolungato dei lavori forestali potrebbe avere conseguenze inaccettabili per la silvicoltura. Quando si applica questa deroga, gli interessi in gioco devono essere valutati in modo completo e attento.

Art. 122 cpv. 2 lett. b e 3

Nel capoverso 2 lettera b, la limitazione ai polli è stralciata. Ciò significa che la disposizione si applica ora a tutti i volatili. Inoltre, l'indice di patogenicità si riferisce alla specie in questione e deve essere valutato dal laboratorio di riferimento. La modifica al capoverso 3 è di natura redazionale.

Art. 122a

Il sequestro rinforzato è ora imposto per tutte le epizoozie altamente contagiose e dopo cinque giorni può essere trasformato in sequestro semplice di 2° grado se non si manifestano sintomi clinici (cfr. commento all'art. 84 cpv. 2 e art. 86 cpv. 2^{bis}). Questa procedura è già in atto per l'influenza aviaria e non è più necessario indicarla esplicitamente in questo articolo. I capoversi 1 e 3 possono pertanto essere quindi stralciati. Anche il capoverso 2 può essere stralciato, poiché l'elenco degli animali sospetti di contaminazione è incompleto.

Art. 123 cpv. 1^{bis} e 1^{ter}

Introduzione della definizione di questa malattia, che non corrisponde alla definizione dell'articolo 6 lettera s e include le diverse possibili varianti. Poiché i piccioni mostrano spesso anticorpi senza che ci sia un caso di epizoozia, deve valere una deroga specifica per questi casi (cpv. 1^{ter}).

Art. 126–126c

Per la peste bovina, la peste dei piccoli ruminanti, la febbre della Valle del Rift e il vaiolo ovino e caprino vengono definiti gli animali ricettivi alla rispettiva epizoozia e il periodo d'incubazione; per la febbre della Valle del Rift e il vaiolo ovino e caprino viene ulteriormente definito il raggio delle zone di protezione e sorveglianza. Per gli altri casi sono applicabili le disposizioni generali sulle epizoozie altamente contagiose (art. 77 e segg.).

Art. 129 cpv. 3

In relazione all'esame degli aborti, il campo d'applicazione viene esteso, da un lato, per quanto riguarda gli animali da analizzare (lett. a, aggiunta di bufali e bisonti) e, dall'altro, per quanto riguarda le specie di brucella da analizzare (lett. a–c). Durante le analisi per l'aborto negli ovini e nei caprini, l'agente patogeno *Chlamydia* è ora specificato come *Chlamydia abortus*.

Art. 145 lett. a

Nel caso della rabbia, il periodo di isolamento degli animali domestici che hanno avuto contatti con un animale sospetto o affetto da rabbia è allineato al periodo di incubazione della malattia (120 giorni, cfr. art. 142 cpv. 2).

Art. 150 cpv. 1, art. 151, art. 152, art. 153 cpv. 1 e art. 155 cpv. 3

Il campo di applicazione della brucellosi dei bovini viene esteso ai bufali e ai bisonti, nonché alle infezioni da *Brucella melitensis* e *Brucella suis* (art. 150 cpv. 1). La disposizione sulla «diagnosi» (attuale art. 151 cpv. 1) può essere stralciata, poiché è coperta dalla nuova definizione di animale infetto di cui all'articolo 6 lettera s. L'articolo 151 si limita quindi in futuro a disciplinare il periodo di incubazione. Nell'articolo 152 si precisa che lo stato di riconoscimento ufficiale di assenza di brucellosi è solo sospeso in caso di sospetto e revocato solo in caso di epizoozia. Con l'inclusione della brucellosi nei perissodattili, predatori e leporidi tra le epizoozie da sorvegliare (ora nell'art. 5 lett. q), l'obbligo di notifica della brucellosi negli altri animali, precedentemente previsto dall'articolo 153 capoverso 1, non è più necessario e viene quindi eliminato. Infine, viene esteso l'intervallo tra le analisi da effettuare per revocare i provvedimenti in caso di epizoozia (art. 155 cpv. 3). Questo permette di prevenire in modo più efficiente l'ulteriore diffusione dell'epizoozia.

Art. 158–160, art. 162 cpv. 2, art. 163 cpv. 2 e art. 165

Le disposizioni sulla tubercolosi sono estese ai bufali e ai bisonti. Inoltre, sono prolungati gli intervalli tra le analisi da effettuare per revocare i provvedimenti in caso di epizoozia (art. 163 cpv. 2) al fine di prevenire in modo più efficiente l'ulteriore diffusione della malattia. Come risultato dell'estensione degli intervalli, l'obbligo di effettuare controlli successivi può essere revocato un anno dopo la revoca dei provvedimenti di sequestro (art. 165). Anche la disposizione sulla «diagnosi» (art. 159 cpv. 1 della versione vigente) può essere stralciata, poiché è coperta dalla nuova definizione di animale infetto di cui all'articolo 6 lettera s. L'articolo 159 si limita quindi in futuro a disciplinare il periodo di incubazione. L'articolo 160 viene chiarito nel senso che lo stato di riconoscimento ufficiale dell'indennità da tubercolosi viene solo sospeso in caso di sospetto e revocato unicamente in caso di epizoozia. Inoltre, il veterinario cantonale è autorizzato a ordinare i provvedimenti necessari per prevenire la diffusione dell'epizoozia se la tubercolosi viene riscontrata in altri artiodattili (art. 158 cpv. 2).

Art. 166 cpv. 1^{bis} e 2, art. 167, art. 168 cpv. 1, cpv. 3 lett. c e cpv. 5 nonché art. 169 cpv. 2 lett. b e 3

Le disposizioni sulla «leucosi enzootica» (LEB) sono estese ai bufali e ai bisonti. Il periodo di incubazione viene prolungato da 90 a 120 giorni. L'articolo 167 viene chiarito nel senso che lo status di riconoscimento ufficiale dell'indennità da LEB viene solo sospeso in caso di sospetto e revocato unicamente in caso di epizoozia. Inoltre, ora anche il tempo che deve trascorrere tra due analisi con esito negativo che portano alla revoca dei provvedimenti in caso di sospetto o epizoozia è di 120 giorni (art. 168 cpv. 5 e art. 169 cpv. 2 lett. b e 3).

Art. 170, art. 171 cpv. 1 e art. 173 cpv. 3

L'articolo 170 capoverso 1 definisce ora gli animali ricettivi alla rinotracheite infettiva bovina / vulvovaginite pustolosa infettiva (IBR/IPV): oltre ai bovini, esso include ora anche bufali e bisonti. Si specificano inoltre i casi in cui si applica questo capoverso. Nell'articolo 171 sono stati aggiunti anche i nuovi animali ricettivi. Inoltre, il capoverso viene chiarito nel senso che lo stato di riconoscimento ufficiale dell'indennità da IBR/IPV viene solo sospeso in caso di sospetto e revocato unicamente in caso di epizoozia. Inoltre, il veterinario cantonale è autorizzato a ordinare i provvedimenti necessari per prevenire la diffusione dell'epizoozia se l'IBR/IPV viene riscontrata nei camelidi o cervidi (art. 173 cpv. 3).

Art. 174a cpv. 1, art. 174b, art. 174c cpv. 2 e 4, art. 174d cpv. 1 lett. b, 2, frase introduttiva e 3, art. 174e cpv. 1, frase introduttiva e lett. d e cpv. 3 e art. 174f

Le disposizioni sulla «diarrea virale bovina (BVD)» sono estese ai bufali e ai bisonti. Inoltre l'articolo 174b cpv. 1 viene chiarito nel senso che lo stato di riconoscimento ufficiale dell'indennità da BVD viene solo sospeso in caso di sospetto e revocato unicamente in caso di epizoozia.

Art. 182

A seguito della nuova definizione di «animale sospetto» (cfr. commento all'art. 6 lett. r), una definizione della diagnosi della sindrome riproduttiva e respiratoria dei suini (PRRS) non è necessaria. L'articolo 182 si limita quindi in futuro a disciplinare il periodo di incubazione.

Titolo prima dell'art. 186, art. 186 e art. 189 cpv. 1 frase introduttiva

Le disposizioni sulle infezioni veneree dei bovini sono estese ai bufali e ai bisonti.

Art. 190 e art. 194 cpv. 2 lett. b

I sierotipi che causano un'infezione da brucellosi negli ovini e nei caprini vengono integrati con «*Brucella abortus*» e «*Brucella suis*». Inoltre, il periodo di incubazione è esteso da 120 a 180 giorni. Di conseguenza, viene esteso anche il periodo che intercorre tra due analisi con risultato negativo che portano alla revoca dei provvedimenti in caso di epizoozia.

Art. 196, rubrica e cpv. 2

A seguito della nuova definizione di «animale sospetto» (cfr. commento all'art. 6 lett. r), una definizione della diagnosi dell'agalassia contagiosa non è necessaria. Di conseguenza viene modificata la rubrica in «campo d'applicazione».

Titolo prima dell'art. 204, art. 204 cpv. 1, art. 205 e art. 206 cpv. 3

Poiché la morva è ora classificata come epizoozia altamente contagiosa (cfr. commento all'art. 2 lett. c e art. 105–105b, essa deve essere eliminata dalle disposizioni sulle epizoozie equine da eradicare.

Art. 207

I sierotipi che causano un'infezione da brucellosi nei suini vengono integrati con «*Brucella abortus*» e «*Brucella suis*» (cpv. 1). A causa della nuova definizione di «animale sospetto» (cfr. commento all'art. 6 lett. r), una definizione della diagnosi per la brucellosi nei suini non è necessaria, per cui il capoverso 2 viene cancellato e il titolo della rubrica viene modificato in «Campo d'applicazione».

Art. 212

Integrazione della disposizione con l'infezione da virus della malattia dei puntini bianchi dei crostacei.

Art. 219 cpv. 4, frase introduttiva

Il capoverso 4 non riguarda il caso di sospetto effettivo, ma il «sospetto di contagio» ai sensi dell'articolo 6 lettera q. La frase introduttiva deve quindi essere modificata di conseguenza.

Art. 234 cpv. 1^{bis}

L'infezione di un becco con *Brucella ovis* è stata finora dimostrata solo a livello sperimentale, ma non è mai stata rilevata in natura. Tuttavia, i becchi devono essere sottoposti ad analisi se sono tenuti insieme agli arieti che sono risultati positivi alla *Brucella ovis*.

Art. 236a

Il campo d'applicazione della paraturbercolosi viene esteso ai bisonti e ai camelidi.

Art. 238 cpv. 3 lett. b e 238a cpv. 1 lett. a^{bis}

I discendenti diretti di esemplari femmina affetti da paratubercolosi hanno un alto rischio di infettarsi con l'agente patogeno per via intrauterina o attraverso il latte o le feci che contengono l'agente patogeno. Questo è soprattutto il caso per gli ultimi discendenti prima della diagnosi, poiché in particolare il rischio di infezione intrauterina è maggiore quanto più la madre affetta da paratubercolosi è vicina alla fase clinica della malattia. I discendenti delle femmine contaminate nati negli ultimi 12 mesi sono quindi particolarmente predestinati a contrarre in seguito la paratubercolosi e anche ad espellere l'agente patogeno in misura elevata. Per questi discendenti le misure di cui agli articoli 238 capoverso 3 lettera b e 238a capoverso 1 lettera a^{bis} si applicano attualmente solo se si trovano ancora nell'effettivo, poiché lo scopo principale dei provvedimenti di lotta è quello di ridurre la pressione infettiva nell'azienda infetta. Può accadere che i discendenti delle femmine infette siano già stati trasferiti in un'altra azienda prima che il caso della malattia sia stato determinato. Per proteggere queste aziende, ha senso porre anche questi giovani animali sotto un divieto di trasferimento, isolarli e macellarli al più tardi all'età di 12 mesi. I giovani animali non devono essere testati per la paratubercolosi in laboratorio prima della macellazione. L'ulteriore diffusione dell'agente patogeno può così essere impedita con uno dispendio relativamente esiguo.

Art. 239a cpv. 1 e 2

Le specie ricettive alla febbre catarrale ovina e la malattia emorragica epizootica sono estese a tutti gli artiodattili ad eccezione dei suini (cpv. 1). Poiché esistono molti sierotipi di questo virus, il capoverso 2 specifica quelli ai quali si applicano questi provvedimenti.

Titolo prima dell'art. 244a, art. 244a, art. 244b, art. 244c cpv. 1, frase introduttiva e art. 244d cpv. 1, 2 lett. a^{bis} e 3

Le encefalomieliti equine, ad eccezione dell'encefalomielite venezuelana, sono riclassificate tra le epizoozie da sorvegliare (cfr. commento all'art. 5). Il titolo che precede l'articolo e le disposizioni sulle encefalomieliti equine devono quindi essere adattati di conseguenza.

Art. 250

Nel caso della clamidiosi degli uccelli, viene ora specificato l'agente patogeno *Chlamydia psittaci*.

Art. 253 cpv. 1 lett. c, art. 271 cpv. 2 lett. b, art. 273 cpv. 3 lett. b e art. 274e cpv. 2

Sono effettuati adeguamenti redazionali alla formulazione del nuovo articolo 85 capoverso 2^{bis}.

Art. 274h

Viene creata la regolamentazione legale per la gestione del sistema d'informazione «Apinella» e il relativo trattamento dei dati personali. Apinella è usata per il riconoscimento precoce dell'infestazione da piccolo coleottero dell'alveare (*Aethina tumida*) di colonie di api. L'utilizzo di Apinella è volontario per gli apicoltori. Tuttavia, ogni veterinario cantonale deve effettuare una selezione degli apicoltori del rispettivo territorio del Cantone che hanno accettato di utilizzare Apinella. Il numero di apicoltori partecipanti non è prescritto dalla legge; tuttavia esso dovrebbe consentire, se possibile, una valutazione significativa della presenza o meno del piccolo coleottero dell'alveare nel rispettivo territorio del Cantone (cpv. 5). Coloro che hanno già accettato di utilizzare Apinella sono obbligati a controllare le loro colonie per individuare un'eventuale infestazione da piccolo coleottero dell'alveare ogni due settimane durante il semestre estivo e a registrare i risultati del controllo (dati non degni di particolare protezione) nel sistema d'informazione (cpv. 6). Se si rilevano esemplari di piccolo coleottero dell'alveare in una o più colonie di api, l'apicoltore deve notificarlo immediatamente all'ispettore degli apiari competente in base all'articolo 11 capoverso 2 LFE e all'articolo 61 capoverso 3 OFE. I diritti di trattamento degli apicoltori sono limitati ai loro dati; all'USAV è consentito il trattamento di tutti i dati registrati.

Gli organi di controllo cantonali non hanno diritti di trattamento, ma possono avere accesso ai risultati dei controlli degli apiari sul proprio territorio cantonale (cpv. 4).

Art. 277

Adeguamento redazionale: il «laboratorio di diagnosi delle malattie dei pesci» viene sostituito da «Istituto per la salute dei pesci e della fauna selvatica (FIWI)».

Titolo prima dell'art. 279a e art. 279a–279e

Tre epizoozie degli animali acquatici sono state inserite nell'OFE come epizoozie altamente contagiose (cfr. commento all'art. 2 lett. q–s). Gli articoli 279a-279e disciplinano le specie animali ricettive a queste epizoozie, la diagnosi e le condizioni di reintroduzione di animali dell'azienda di acquacoltura interessata in caso di epizoozia. Per gli altri casi sono applicabili le disposizioni generali sulle epizoozie altamente contagiose (art. 77 e segg.).

Titolo prima dell'art. 288, art. 288, art. 289 cpv. 1 e art. 290

L'infezione da virus della malattia dei puntini bianchi dei crostacei, inclusa ora nell'OFE come «epizoozia da sorvegliare», deve essere soggetta alle stesse prescrizioni della peste dei gamberi.

Art. 291a cpv. 1 lett. g e h

La lettera g viene integrata nel campo d'applicazione della tubercolosi con *Mycobacterium caprae* e *Mycobacterium tuberculosis*; la lettera h riprende la denominazione comune vigente per i colibatteri.

Art. 301a cpv. 1 lett. i

A causa della modifica degli articoli 51 capoverso 1 lettera e capoverso 3, 54, 55 capoverso 1 e 55a capoverso 1 (aggiunta di laboratori di separazione e di altri impianti di trasformazione del seme) nonché degli articoli 56 e 58a (aggiunta di unità di raccolta di embrioni e di unità di produzione di embrioni nonché di aziende che trasformano o immagazzinano ovuli ed embrioni), l'elenco dei compiti del veterinario cantonale è completato di conseguenza.

Art. 315h

In futuro tutti i camelidi del vecchio e del nuovo mondo dovranno essere contrassegnati con un microchip al più tardi entro 30 giorni dalla nascita. Gli animali nati prima del 1° novembre 2022, tuttavia, non dovranno essere contrassegnati a posteriori. Di conseguenza, il divieto di trasferimento da un'azienda detentrica di animali all'altra di animali ad unghia fessa non contrassegnati (art. 10 cpv. 5 OFE) non si applica a questi camelidi del vecchio e del nuovo mondo.

III. Modifica di un altro atto normativo

Nell'allegato 1 dell'ordinanza sulla geoinformazione (RS 510.620), l'identificatore 155 deve essere cancellato, poiché le epizoozie soggette a notifica non sono in senso stretto dei geodati di base di diritto federale.